

Il caso Nel decreto crescita

Spunta la mini sanatoria per i lavori sui beni vincolati “Varrà il silenzio assenso”

Con la norma allo studio un colpo ai poteri delle Soprintendenze: dopo 90 giorni senza risposta il via libera si intenderà concesso

SERGIO RIZZO, ROMA

Sorpresa: nel decreto al quale da settimane Giovanni Tria e i suoi colleghi stanno lavorando convinti che possa ridare fiato alla nostra asfittica economia c'è anche posto per una bella sforbiciata ai poteri delle Soprintendenze. Dov'è la novità, vi chiederete: non c'è governo che non gli abbia dichiarato guerra. «Soprintendente è la parola più brutta del vocabolario della burocrazia», aveva scritto Matteo Renzi ancora da sindaco di Firenze nel suo libro *Stil Novo*, beccandosi una prima dose di critiche. Ben rincarata, e con gli interessi, dopo la riforma che porta il nome dell'ex ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Nell'occasione, l'ex premier respinse risolutamente al mittente quelle critiche: «Sulla qualità delle donne e degli uomini delle soprintendenze dico che ho incontrato fior di professionisti. Sulle procedure, invece, non ho cambiato idea tanto che abbiamo cambiato le regole. Noi siamo per

la tutela, ma se uno fa una domanda non può aspettare due anni per la risposta». Modifiche mal digerite dalla sinistra del Pd, e che non gli risparmiarono le stilette degli avversari politici. Il premier si meritò anche una dura nota di biasimo dei parlamentari grillini delle commissioni Cultura di Camera e Senato. Ed è qui la novità. Perché il partito che accusava Renzi di voler «svilire le soprintendenze» oggi si appresterebbe, per il tramite dei propri ministri, a usare con le medesime soprintendenze una mano ben più pesante. Basta leggere l'articolo 26 della bozza del decreto crescita, attribuito al responsabile dell'Economia Tria, che circola in questi giorni: «Per gli anni 2019 e 2020, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi in materia di edilizia privata, è rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo 42 del 2004, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso tale termine, in caso di mancato riscontro della Soprintendenza l'autorizzazione si intende acquisita». Tutto chiaro? Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto 42/2004 prescrive oggi testualmente che «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». E qui si fa la prima scoperta. Cioè che la

faccenda non riguarda edifici e immobili generici, ma quelli vincolati dai Beni culturali: e che per questi si riduce il termine di risposta della soprintendenza da 120 a 90 giorni. Ed ecco la seconda scoperta: se la Soprintendenza non risponde in tre mesi «l'autorizzazione s'intende acquisita». È il classico silenzio assenso, che stravolge completamente il meccanismo attualmente in vigore. Oggi il richiedente che non abbia ancora ricevuto risposta nei tempi stabiliti può diffidare l'amministrazione a provvedere entro un mese, ma il visto dei beni culturali per un immobile vincolato non si può in ogni caso evitare. Meno che mai con il silenzio-assenso, che nessuno aveva mai avuto il coraggio di introdurre in casi del genere. Per ragioni evidenti. Le difficoltà delle soprintendenze sono note, ed è scontato che l'esame dei progetti su beni di pregio artistico, storico e monumentale non può essere superficiale. Mentre questo sistema equivale di fatto a permettere che progetti sui beni vincolati vengano approvati bypassando chi dovrebbe controllarli. E leggendo con attenzione l'articolo verrebbe anche da domandarsi se non sia stato scritto per un obiettivo specifico. Perché mai infatti, se le lungaggini burocratiche delle soprintendenze sono così decisive, quel silenzio-assenso dovrebbe valere solo per 2019 e 2020? La relazione tecnica non lo dice. Nella nostra bozza, l'articolo 26 è uno dei pochi che non ce l'ha.